

N. 2011/2010 v

TRIBUNALE DI TREVISO

Sezione seconda civile

Il Tribunale,

riunito in camera di consiglio e composto da:


- dott. Antonello Fabbro                      Presidente
- dott. Bruno Casciarri                      Giudice
- dott. Caterina Passarelli                  Giudice rel.

In relazione all'istanza di liquidazione di un acconto sul compenso presentata dal liquidatore giudiziale nominato ex art.2487 cc, ultimo comma per la società **[redacted]** srl in liquidazione

Ritenuto che il compenso del liquidatore, nominato dal Tribunale ex art.2487 cc, debba essere determinato dalla volontà dei soci con apposita delibera assembleare, (infatti, secondo l'art.2488 cc, che richiama le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi, per la determinazione della misura del compenso degli amministratori di società di capitali, ai sensi dell'art. 2389, primo comma cc, in mancanza di previsione nello statuto, è necessaria una esplicita delibera assembleare: arg. Cass. S.U. 21933/08);

ritenuto, altresì, che il Tribunale non possa sostituirsi alla volontà dei soci posto che il liquidatore nominato ex art.2487 cc non rappresenta un ausiliario del Giudice, ma agisce ed opera nell'interesse di una società che non è ammessa ad una procedura concorsuale o giudiziale (art.2409 cc),

P.Q.M.



Rigetta l'istanza di liquidazione di un acconto sul compenso presentata dal  
dott. [REDACTED]

Si comunichi al liquidatore, dott. [REDACTED]

Treviso, 2/10/12

Il Presidente  
Antonello Fabbro

Il Giudice relatore  
Caterina Pansarelli

Depositati nella cancelleria del Tribunale

il - 4 OTT. 2012

IL CANCELLIERE  
IL FUNZIONARIO CANCELLIERO  
Bruno Caruzzo

FATTE COMPRESSE  
IN VIA telematica  
Treviso - 4 OTT. 2012

IL FUNZIONARIO CANCELLIERO  
Bruno CARUZZO

